Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 1° maggio 1928 - Anno VI — Numero 102

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XVI Esposizione internazionale d'arte, in Venezia.

Con decreto 20 marzo 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile detto al registro n. 4 finanze, foglio n. 390, la città di Venezia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la XVI Esposizione internazionale d'arte che avrà luogo a Venezia dall'aprile all'ottobre 1928.

Mostra regionale di arredamento sacro moderno, in Aquila.

Con decreto 26 marzo 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 detto al registro n. 4 finanze, foglio n. 389, la « Famiglia artistica aquilana » è stata autorizzata a promuovere, ai termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra regionale di arredamento sacro moderno, che avrà luogo ad Aquila dal 15 al 30 maggio 1928.

Concorsi e mostre per l'ammobiliamento e arredamento della casa popolare.

Con decreto 5 aprile 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 detto al registro n. 5 finanze, foglio n. 60, l'Opera nazionale Dopolavoro e l'Ente nazionale per le piccole industrie sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, le seguenti manifestazioni:

1° i Concorsi nazionali per l'ammobiliamento economico e per l'arredamento razionale della casa popolare, nonchè il Concorso fra gli artisti italiani per progetti di ammobiliamento economico per la casa popolare;

2° le Mostre interregionali, che avranno luogo a Milano, Firenze e Napoli contemporaneamente nel mese di ottobre 1928, degli oggetti che saranno presentati;

3° la Mostra nazionale dell'ammobiliamento e dell'arredamento della casa popolare, comprendente la raccolta degli oggetti premiati, che avrà luogo in Roma nei mesi di dicembre 1928 e gennaio 1929.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1290.**

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 829.

Riconferma della dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la costituzione di campi di aviazione nel Gallaratese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 marzo 1925, n. 524, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1925 (reg. 236, fog. 10), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 maggio 1925, n. 106, col quale sono state dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni e le opere necessarie per la costituzione dei seguenti campi di aviazione nel Gallaratese:

1° Campo di « Cascina Malpensa »;
2° Campo di « Cascina Costa »;
3° Campo di « Lonate Pozzolo »;
4° Campo « Scuola di bombardamento a Lonate Pozzolo »;

Visto il R. decreto 10 marzo 1927, n. 415, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1927 (reg. 259, fog. 21), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 aprile 1927, n. 81,

col quale il termine utile per compiere le procedure espropriative è stato prorogato fino al 12 marzo 1928;

Accertato che per cause eccezionali, nonostante la proroga di cui al precedente Regio decreto, le procedure espropriative per tutti i suindicati campi di aviazione non si sono compiute fino al 12 marzo 1928;

Visto l'art. 13 (comma ultimo) della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconfermata la pubblica utilità per le espropriazioni di cui ai Regi decreti sopra richiamati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 222. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1291.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 842.
Regolamento per l'esercizio della professione di chimico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una Università od Istituto superiore del Regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei chimici legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei chimici, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo dei chimici è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non essere incorso in alcuna delle condanne, di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1398, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico, salvo le disposizioni degli articoli 19 e seguenti.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° certificato dell'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, lettera *c*), ovvero il diploma di laurea, nei casi preveduti dagli articoli 19 e seguenti.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali in-

carichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, nei casi in cui sia ammessa la loro iscrizione nell'albo, sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, ai quali deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato, d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di domanda o dimissioni dell'iscritto;

b) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

c) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nello esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

Le censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro, che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del Re, ad una Commissione centrale per i chimici, che ha sede presso il Ministero della giustizia.

Nello stesso termine è concesso altresì ricorso al Direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale di una tassa di lire cento.

La Commissione è nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'istruzione pubblica, per l'economia nazionale e per le corporazioni. Essa è composta, oltre che del presidente, di otto membri, dei quali quattro sono scelti fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici. I membri durano in carica tre anni; ma alla scadenza possono essere riconfermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.

Art. 17.

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 18.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro della giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 19.

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, in una Regia Università od Istituto superiore del Regno, il diploma di laurea in chimica, o in chimica farmacia o in chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono, attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.

Art. 20.

Possono essere iscritti nell'albo, a termini del precedente articolo, anche i laureati in ingegneria chimica, in una scuola superiore del Regno, purchè abbiano conseguito il diploma entro il 1924, nonchè i laureati dalla Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Regia Università di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725.

Art. 21.

Per i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono da considerarsi validi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, i seguenti titoli conferiti entro il 1922, dalle scuole universitarie e dai politecnici della cessata monarchia austro-ungarica:

a) laurea di filosofia (sezione di chimica);

b) secondo esame di Stato di ingegneria chimica conferito dai politecnici;

c) abilitazione all'insegnamento della chimica, come materia principale, nelle classi superiori delle scuole medie.

Art. 22.

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di chimico e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'Erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora accolga la domanda, indica il ramo dell'attività professionale per cui viene concessa l'abilitazione e trasmette la domanda stessa al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente in un elenco supplementare all'albo dei chimici, facendo menzione

del ramo di attività professionale per cui è stata concessa l'abilitazione.

Coloro, che sono compresi nell'elenco preveduto nel comma precedente, assumono il titolo di « abilitato all'esercizio della professione di chimico ».

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 23.

Il presidente del tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei chimici, in base alle domande, che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande, che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna, che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale, a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 231. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1292.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 847.

Disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire il consumo dei combustibili fossili nazionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'economia nazionale, valutate le circostanze particolari, può disporre che aziende pubbliche o private utilizzino le ligniti nazionali.

Art. 2.

Ove ravvisi la convenienza di disporre la utilizzazione prevista dall'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale determina la quantità e la qualità della lignite che gli esercenti di miniere debbono cedere e che le aziende suddette debbono acquistare. In mancanza di accordo, il prezzo di cessione è fissato dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dell'economia della Provincia in cui si trova la miniera.

Art. 3.

Contro i provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 4.

Nel caso di inadempimento, si applicano le penalità stabilite dall'art. 52 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Nel caso di recidiva, il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare, a carico dell'esercente, la decadenza della concessione, nei modi prescritti dagli articoli 40 e 41 del Regio decreto suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 244. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1293.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 798.

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante il trapasso degli impianti delle reti urbane di Udine, Schio, Legnago, alla Società telefonica delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 506 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione 30 marzo 1925, rep. n. 1469, con la Società telefonica delle Venezie;

Visti il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431,

convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi in data 24 febbraio 1928, circa l'opportunità di consentire alla predetta Società telefonica di assorbire alcuni impianti telefonici, situati nella seconda zona ed esercitati da concessionari minori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva in data 16 marzo 1928 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie dall'altra.

La predetta convenzione aggiuntiva, essendo fatta nell'interesse dello Stato, come quella principale rep. n. 1469 in data 30 marzo 1925, è esente da tasse di bollo e di registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 191. — CASATI.

Rep. n. 48.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1928 - VI dell'Era fascista - il giorno 16 del mese di marzo in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario rogante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e alla presenza dei signori cav. di gr. croce dott. prof. Di Pirro Cesidio Giovanni e commendator dott. Giuseppe Capanna, il primo direttore reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed il secondo segretario generale dell'Azienda detta, testimoni cogniti ed idonei, sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

e dall'altra parte: il cav. conte Uberto Cattaneo, consigliere delegato della Società telefonica delle Venezie, e il comm. avv. Salvatore Pugliese, ambedue in rappresentanza di detta Società; il sig. avv. Luigi Bruno in rappresentanza della Società Unione telefonica italiana; il cavalier ing. Alberto Goldbacher, in rappresentanza della Società Industria elettrica scledense, e il sig. rag. cav. Candido Morbioli, in rappresentanza della Società telefonica legnaghese, tutte persone a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La Unione telefonica italiana, la Società Industria elettrica scledense e la Società telefonica legnaghese, legalmente rappresentate, come da procure in atti, rispettivamente dai signori avv. Luigi Bruno fu Federico, ing. cav. Alberto Goldbacher di Ignazio, e rag. cav. Candido Morbioli, dichiarano di rinunciare, come effettivamente rinunciano, dalla data di cui all'articolo seguente, a tutte le concessioni per l'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi e riferentisi alle reti urbane di Udine, Schio, Legnago e relative estensioni: e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'art. 54 della convenzione principale stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la Società telefonica delle Venezie il 30 marzo 1925 (repertorio n. 1469), registrata a Roma li 8 maggio 1925, Ufficio atti pubblici, al n. 22177, reg. 440.

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della convenzione in data 30 marzo 1925 e sono dati in concessione alla Società telefonica delle Venezie a decorrere dal 1° aprile 1928, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società telefonica delle Venezie corrisponderà allo Stato la somma di L. 100,000, pari al 12.27 % del valore degli impianti delle suddette Società rinuncianti, ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 30 marzo 1925.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura, a chiara ed intelligibile voce, alle parti, in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine tre e quindici righe di un sol foglio uso bollo.

GIUSEPPE PESSION.
UBERTO CATTANEO.
LUIGI BRUNO.
Rag. CANDIDO MORBIOLI.
CESIDIO GIOVANNI DI PIRRO.
GIUSEPPE CAPANNA di Pietro.
MARIO SANTINI.
MURATORE NICOLA.
SALVATORE PUGLIESE.
Ing. ALBERTO GOLDBACHER.

Reg. a Roma, li 27 aprile 1928 - Anno VI
Uff. Atti pubblici, n. 4107, vol. 458. — *Gratis.*

Numero di pubblicazione 1294.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 856.

Riduzione del prezzo di vendita del sale superiore da tavola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;

Visti i Regi decreti 1° dicembre 1921, n. 1880, e 27 maggio 1922, n. 804;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla variazione del prezzo di vendita del sale superiore da tavola;

Udito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita per ogni chilogramma di sale superiore da tavola è stabilito in L. 3.60 per i rivenditori, ed in L. 4 per il pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1928, n. 854.

Disposizioni sulle sovvenzioni governative per gl'impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti a favore della produzione e dell'utilizzazione dell'energia idroelettrica, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 5 settembre 1922, n. 1454, che reca analoghe norme per i territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2595;
Visto il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza di evitare che l'ultimazione degli impianti idroelettrici già iniziati sia affrettata in modo non rispondente agli attuali bisogni dell'economia pubblica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il diritto alla sovvenzione per gli impianti idroelettrici, contemplato dall'art. 1 del R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, è conservato il diritto alla sovvenzione agli impianti la cui esecuzione sia in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 ed i cui lavori siano ultimati entro il 30 dicembre 1931.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'Amministrazione per ragioni d'interesse pubblico, potranno beneficiare della sovvenzione governativa anche se vengano ultimati dopo il 1931.

La sovvenzione cesserà in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940.

Art. 2.

Per l'applicazione del primo comma dell'articolo precedente gli interessati dovranno, entro il 30 maggio 1928, e rispettivamente entro il 30 novembre 1931, produrre istanza in doppio originale, fornendo la prova dello stato dei lavori, al Ministero dei lavori pubblici, il quale, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La mancata presentazione dell'istanza nel termine prescritto importa la decadenza dal diritto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 245. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1296.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1928, n. 855.

Disposizioni per la cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, convertito in legge con legge 26 novembre 1925, n. 2173;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di emanare nuove norme per disciplinare la posizione dei soci della Cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici può disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » di Roma di coloro i quali, a giudizio discrezionale del Ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente, non esercitino o non abbiano esercitato la professione di giornalista.

Art. 2.

Qualora l'alloggio sia stato già occupato, il Ministro per i lavori pubblici ne ordinerà il rilascio e la consegna alla Cooperativa entro un termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione.

Art. 3.

I provvedimenti del Ministro per i lavori pubblici, di cui al presente decreto, non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale; hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e non sono soggetti alle norme vigenti sulla sospensione degli sfratti.

Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 del Codice di procedura civile; non occorre nemmeno la notifica del precetto e dell'avviso di rilascio, di cui agli articoli 741 e 745 del Codice di procedura civile, quando l'esecuzione avvenga nel giorno stesso stabilito nel provvedimento di radiazione debitamente notificato, a termini del precedente art. 2.

Art. 4.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, ai sensi del presente decreto, è tenuto a rimborsare al precedente prenotatario od assegnatario soltanto il prezzo effettivo da questi eventualmente pagato per l'acquisto del terreno nonchè il costo, da documentarsi, dei lavori o miglioramenti eseguiti in proprio, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore o di un funzionario del Genio civile all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 246. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 17, 3° comma, dello statuto del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1927, n. 1806;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. ing. Giulio Dolcetta a presidente del menzionato Gruppo imprese elettriche ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. ing. Giulio Dolcetta a presidente del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 23, ultimo comma, dello statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro approvato con Nostro decreto 18 ottobre 1927, n. 2485;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. ing. Giulio Dolcetta a presidente della menzionata Unione da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. ing. Giulio Dolcetta a presidente dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Nomina di un componente della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, concernente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294, col quale si è provveduto alla composizione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;
Ritenuta la necessità di completare il numero dei componenti la Commissione, in seguito al decesso dell'on. ingegner Ernesto Galeazzi;

Decreta:

L'ing. comm. prof. Michele Lo Presti è chiamato a far parte della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, nominata con decreto Ministeriale 25 novembre 1925, in sostituzione dell'on. ing. Ernesto Galeazzi, defunto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

p. *Il Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1928.
Sospensione dalle proprie funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Recanati, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;
Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Considerata l'urgenza di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Recanati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Recanati è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il comm. Tullio Belloni è nominato commissario straordinario dell'Istituto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 21 marzo 1928.
Costituzione della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Pescara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Ritenuta la opportunità della costituzione di una Commissione straordinaria per l'amministrazione di questa Provincia;
Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Veduto il dispaccio 19 marzo 1928, n. 8441, col quale il Ministero dell'interno delega al prefetto la nomina della Commissione suddetta;

Decreta:

La Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Pescara è costituita nel modo seguente:
1. Comm. dott. N. Enrico Trotta, vice prefetto, presidente;
2. On. comm. dott. Domenico Tinozzi, componente;
3. On. avv. Filandro De Collibus, componente;
4. Cav. uff. ing. Federico De Marco, componente;
5. Ing. Attilio Giammaria, componente;
6. Ing. Angelo Franci, componente;
7. Geom. Guido D'Angelo, componente.

Alla Commissione straordinaria sono conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale.
La Commissione suddetta entrerà in carica il giorno 1° aprile p. v., previa convocazione da parte dell'attuale commissario straordinario per la Provincia.

Pescara, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: T. C. CANOVAI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, con nota del 27 aprile 1928, i seguenti disegni di legge, per la loro conversione in legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 6 aprile 1928, numero 743, recante nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas.

3° Conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano.

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 12, dal 19 al 25 marzo 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Avellino	Calitri	O	—	1
Bari delle Puglie	Corato	O	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Capriano-Azzano	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Catanzaro (*a*)	Limbadi	B	—	1
Id.	Mesuraca	B	—	1
Id.	S. Calogero	B	—	1
Cosenza (*a*)	S. Cerchiara di Cal.	O	—	1
Foggia	Apricena	B	1	—
Id.	Ortanova	B	1	—
Frosinone	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Matera	Irsina	E	2	—
Id.	Matera	B	1	—
Id.	S. Mauro Forte	Cp	—	1
Milano (*a*)	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Pogliano	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Napoli	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	B	1	—
Id.	Presenzano	B	—	1
Novara	Cerano	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Novara	B	—	3
Id.	Terdobbiate	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Id.	Zeme	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Potenza	Rapolla	O	1	—
Reggio di Calabria	Bruzzano Zeffirio	B	—	1
Id.	Roccella Ionica	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Sassari	Benetutti	B	—	1
Id.	Terranova	B	1	—
Siracusa	Melilli	E	1	—
Torino	Faletto	B	—	1
Trieste	Sesana	B	—	1
Id.	Trieste	B	—	1
Vercelli	Vercelli	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			15	36
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Mallas	B	—	1
Ferrara	Massafiscaglia	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Sassari	Benetutti	B	—	1
Trento	Vigo di Fassa	B	—	1
			—	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	4	1
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Cassinasco	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castelletto Scazzoso	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	—
Id.	Corteranzo	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Moncucco	B	2	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viale	B	1	—
Aosta	Caravino	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Avellino	Morra Irpino	O	1	—
Id.	Pietradefusi	B	1	—
Bari delle Puglie	Trani	B	—	2
Bergamo	Ardesio	B	—	1
Id.	Bergamo	B	2	2
Id.	Capizzone	B	1	—
Id.	Casirade d'Adda	B	1	1
Id.	Cividate al Piano	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	1	—
Id.	Gaudino	B	4	—
Id.	Oltre il Colle	B	5	—
Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Ossanesga	B	2	—
Id.	Rovetta	B	—	1
Id.	S. Omobono Imagna	B	1	—
Id.	Sarnico	B	—	1
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Valsecca	B	1	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Casalecchio di Reno	B	1	—
Id.	Castel Guelfo	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Brescia	Calvisano	B	2	—
Id.	Corteno	B	—	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gerolanuova	B	—	1
Id.	Maderno	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	2
Id.	Rovato	B	1	3
Id.	Serle	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	3
Catanzaro (*a*)	Ioppolo	B	—	1
Como	Albate	B	1	—
Id.	Carimate	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Catanzaro (a)	Carlazzo	B	1	2
Id.	Cusino	B	2	—
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Piano Porlezza	B	4	—
Id.	Veleso	B	1	—
Id.	Zelbio	B	—	1
Cremona	Rivarolo del Re	B	1	—
Id.	Torriata	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Bra	B	1	—
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Morozzo	B	1	—
Id.	S. Michele Mondovì	B	1	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	1	—
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	Ro	B	—	1
Id.	S. Agostino	B	—	1
Firenze	Firenze	B	1	—
Id.	Prato in Toscana	B	1	1
Fiume	Primano	B	2	—
Frosinone	Anagni	B	1	—
Anagni	Frosinone	B	1	—
Genova	Campoligure	B	2	—
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Imperia	Ventimiglia	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	1
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	2	—
Macerata (a)	Matelica	B	1	—
Id.	S. Severino Marche	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	—	1
Id.	Asola	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	4	—
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Madole	B	5	—
Id.	Ostiglia	B	4	—
Id.	S. Benedetto	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Viadana	B	—	1
Milano (a)	Albairate	B	—	1
Id.	Besate	B	2	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id	Locate Triulzi	B	—	2
Id.	Milano	B	2	3
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Pregnana	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Modena	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id	Fiorano	B	—	2
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	1
Id.	Mirandola	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Modena	Modena	B	1	2
Id.	Montese	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	1
Napoli	Frattamaggiore	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Agnellengo	B	—	2
Id.	Alzate	B	2	8
Id.	Baceno	B	—	2
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Galliate	B	2	—
Id.	Gozzano	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	1	1
Id.	Novara	B	4	—
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	1	—
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	2	—
Id.	Brugine	B	2	—
Id.	Conselve	B	—	1
Id.	Galliera	B	2	—
Id.	Maserà	B	3	—
Id.	Padova	B	3	1
Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Veggiano	B	—	1
Palermo	Corleone	B	1	—
Id.	Palermo	B	1	3
Id.	Ustica	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Lesignano de' Bagni	B	2	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	1
Id.	Noceto	B	10	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	—	2
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Giussago	B	1	—
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Marcignago	B	—	2
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Roccasusella	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	S. Martino Siccomario	B	—	2
Id.	S. Nazzaro de' Barg.	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Id.	Vigevano	B	2	2
Id.	Zeme	B	—	1
Perugia	Perugia	B	2	—
Piacenza	Caorso	B	1	—
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	—	1
Id.	S. Miniato	B	1	—
Pistoia	Pescia	B	1	—
Pola	Capodistria	B	2	—
Id.	Isola d'Istria	B	1	—
Potenza	Trecchina	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	1	1
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	2
Id.	Rubiera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Roma	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Roma	B	13	—
Id.	Id.	O	6	—
Salerno	Sassano	B	1	—
Savona	Ellera	B	1	—
Sondrio	Gordona	B	1	—
Id.	Talamona	B	1	—
Terni	Terni	B	—	1
Torino	Barbania	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	—	2
Id.	Chieri	B	5	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	S. Mauro Torinese	B	1	1
Id.	Venaria Reale	B	1	—
Trento	Calavino	B	2	—
Id.	Campo	B	4	1
Id.	Cavedine	B	4	—
Id.	Isera	B	1	—
Id.	Lavis	B	—	1
Id.	Nogaredo	B	1	—
Id.	Primiero	B	—	1
Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Trento	B	—	1
Treviso	Caerano di S. Marco	B	1	—
Id.	Gorgo al Monticano	B	—	1
Id.	Melma	B	1	1
Id.	Montebelluna	B	7	1
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Ponzano Veneto	B	1	—
Id.	S. Biagio di Collalta	B	—	1
Id.	S. Polo di Piave	B	1	—
Id.	Zero Branco	B	1	—
Trieste	Trieste	B	2	—
Varese	Arcisate	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Cardano al Campo	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	4	—
Id.	Ispra	B	—	2
Id.	Laveno	B	—	1
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	2	—
Id.	Valganna	B	2	—
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	2	—
Id.	Campolongo Mag.	B	1	—
Id.	Concordia Sagittaria	B	1	—
Id.	Cona	B	2	—
Id.	Dolo	B	—	1
Id.	Gaisolera	B	2	1
Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Musile di Piave	B	2	—
Id.	Noale	B	—	1
Id.	Noventa di Piave	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	4	—
Id.	S. Donà di Piave	B	1	—
Id.	S. Stino di Livenza	B	2	—
Id.	Scorzè	B	1	—
Id.	Spinea	B	1	—
Venezia	Torre di Mosto	B	—	1
Id.	Venezia	B	1	—
Vercelli	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Gifflenga	B	1	—
Id.	S. Germano	B	1	—
Id.	Trino	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	1
Verona	Concamarise	B	1	1
Id.	Sorgà	B	—	2
Vicenza	Pozzoleone	S	—	1
			303	134
	Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Murisengo	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Bologna	Bologna	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	4
Cremona	Agnadello	S	—	1
Cuneo	S. Stefano Belbo	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	2	—
Milano (*a*)	Gorgonzola	S	—	1
Id.	Melzo	S	—	1
Id.	Paullo	S	—	1
Napoli	Napoli	S	1	—
Id.	Vico Equense	S	1	—
Parma	Solignano	S	1	—
Id.	Soragna	S	1	1
Pavia	Travaco Siccomario	S	—	1
Piacenza	Carpaneto	S	1	—
Id.	Castell'Arquato	S	1	—
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	1	—
Roma	Palestrina	S	1	—
Rovigo	Occhiobello	S	3	—
Siena	Sovicille	S	1	—
Torino	Piobesi Torinese	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	—	—
Trieste	Trieste	S	2	2
			21	17
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Salerno	Salerno	E	1	—
			13	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Avellino	E	6	—
Id.	Baiano	E	1	—
Id.	Bellizzi	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Avellino	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Lauro	E	4	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inf.	E	1	—
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pago Vallo Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	2	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Id.	Gravina	E	2	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	27	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Regalbuto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	S. Margherita Ligure	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	1	—
Messina	Brolo	E	—	1
Id.	Messina	E	2	1
Id.	Piraino	E	2	—
Id.	S. Angelo di Brolo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	13	3
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	7	—
Id.	S. Nicola la Strada	E	—	1
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Palermo	E	18	4
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Cetara	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pellezzano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	5	—
Id.	Salerno	E	2	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	4	—
Savona	Albenga	E	1	—
Siracusa	Rosolini	E	1	—
			160	11
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	4
Caltanissetta	Mazzarino	E	—	1
	Segue Rabbia.			
Como	Cantù	Cn	—	1
Firenze	Lastra a Signa	Cn	—	1
Id.	Prato in Toscana	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Macerata (a)	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Matera	Grassano	E	—	1
Napoli	Afragola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Roccarainola	Cn	—	1
Id.	S. Giorgio a Cremano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	3	3
Id.	Id.	Fl	—	1
Perugia	Foligno	Cn	1	—
Roma	Manziana	Cn	1	—
Sassari	Mores	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	Cn	—	1
Id.	Sortino	Cn	3	—
Taranto	Castellaneta	Cn	—	1
Id.	Id.	E	—	2
Viterbo	Viterbo	Cn	—	1
			15	28
	Rogna.			
Agrigento	Cianciana	Cp	3	—
Ancona	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Arezzo	Montemignaio	O	—	7
Avellino	Monteleone	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	6	—
Id.	Castel del Giudice	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	3	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	3	—
Id.	S. Angelo del Pesco	O	3	—
Id.	S. Elia ai Pianisi	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Matera	Irsina	O	1	—
Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Atella	O	1	4
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Rogna.				
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Canale Monterano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Oriolo Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	—	1
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Padula	O	3	—
Sassari	La Maddalena	Cp	—	1
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Arlena di Castro	O	1	—
Id.	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Roccalvecce	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	6	—
			111	13
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	S. Polo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			17	—
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Arezzo	Bucine	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	4	1
Id.	Bitonto	O	1	—
Campobasso	Ripalimosano	O	2	—
Firenze	Marradi	O	3	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Forlì	Tredozio	O	—	1
Segue Vaiuolo ovino.				
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Pisa	Bientina	O	1	—
Id.	Buti	O	1	—
Id.	Castelfranco di Sotto	O	—	2
Potenza	Senise	O	1	—
Rieti	Toffia	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Gerano	O	1	—
Salerno	Teggiano	O	1	—
Siena	Radicondoli	O	7	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			33	4
Aborto epizootico.				
Modena	Fiorano	B	2	—
Pisa	Calcinaia	B	1	—
Roma	Civitavecchia	B	1	—
			4	—
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	3	3
Tubercolosi bovina.				
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
Pesaro e Urbino	Apecchio	B	—	2
Id.	Urbino	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	2	—
			2	5
Influenza del cavallo.				
Gorizia	Gorizia	E	3	1
Peste aviaria.				
Novara	Castellazzo Novarese	P	—	5
Id.	Castelletto Sopra Tic	P	—	10
Id.	Vaprio d'Agogna	P	—	4
			—	19

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Montegallo	P	16	—
Id.	S. Elpidio a Mare	P	—	1
Bari delle Puglie	Bari	P	1	—
Id.	Modugno	P	1	—
Messina	Furci Siculo	P	5	—
Id.	Roccalumera	P	4	4
Id.	Taormina	P	—	3
Modena	Camposanto	P	—	1
Id.	Carpi	P	5	1
Id.	Maranello	P	—	1
Id.	Nonantola	P	1	—
Id.	S. Cesario	P	3	1
Parma	Noceto	P	10	—
Id.	Soragna	P	8	—
Reggio di Calabria	Cittanova	P	3	—
Id.	Oppido Mamertina	P	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggiolo	P	3	—
Id.	Rio Saliceto	P	—	2
Id.	S. Polo d'Enza	P	4	—
			66	14

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	47	51
Carbonchio sintomatico	7	7	7
Afta epizootica	49	259	437
Malattie infettive dei suini	21	28	38
Morva	4	5	13
Farcino criptococcico	12	63	171
Rabbia	16	22	43
Rogna	20	67	124
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	15	17
Vaiuolo ovino	16	23	37
Aborto epizootico	3	3	4
Diarrea dei vitelli	1	1	3
Tubercolosi bovina	3	4	7
Influenza del cavallo	1	1	4
Peste aviaria	1	3	19
Colera dei polli	7	19	80

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 361.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 mod. X — Data della ricevuta: 10 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: don Attilio Pavani fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.68	Belgrado	33.45
Svizzera	365.87	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.607	Albania (Franco oro)	364.75
Olanda	7.655	Norvegia	5.07
Spagna	315 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	212.75
Vienna (Schillinge)	2.668	Danimarca	5.08
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.625
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino (Carta	8.08	Consolidato 5 %	86.575
New York	18.98	Littorio 5 %	86.575
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.15
Oro	366.22		